

*Regolamento comunale per il benessere
degli animali e per una migliore
convivenza degli animali con la
collettività umana*

Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 24/01/2024

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE
CONVIVENZA DEGLI ANIMALI CON LA
COLLETTIVITA' UMANA**

Sommario

Capitolo I - PRINCIPI	4
Art. 1 - Profili istituzionali.	4
Art. 2 - Valori etici e culturali.	4
Art. 3 - Competenze dell’Autorità Comunale.....	5
Art. 4 - Tutela degli animali.....	5
Capitolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
Art. 5 – Definizioni.	5
Art. 6 - Ambito di applicazione.	5
Art. 7- Esclusioni.	6
Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 8 – Modalità di detenzione e custodia di animali.....	6
Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.....	6
Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.	8
Art. 11 – Abbandono e rilascio di animali.....	9
Art. 11bis - Obbligo di soccorso.....	10
Art. 12 - Avvelenamento di animali.	9
Art. 13 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.....	10
Art. 14 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buonostato di salute o maltrattati.	10
Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio.....	10
Art. 16 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali.....	11
Art. 16 bis – Vendita di animali – informazioni in ordine alla provenienza.	12
Art. 17 – Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali.....	12
Art. 18 – Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d’affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore.....	12
Art. 19 – Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole.....	15
Art. 20 - Inumazione di animali.....	16
Art. 21 – Destinazione di cibo per animali.....	16
Art. 22 – Scelte alimentari.	16
Capitolo IV - CANI	17
Art. 23 - Attività motoria, rapporti sociali e detenzione cani.	17
Art. 23bis - Attività motoria, rapporti sociali e detenzione cani.....	18
Art. 24 - Divieto di detenzione a catena.	18
Art. 25 - Dimensioni dei recinti.....	18
Art. 26 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.....	19
Art. 27 - Aree e percorsi destinati ai cani.	19
Art. 27bis - Conduzione di cani e altri animali d'affezione nelle aree verdi.....	21
Art. 28 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.....	20
Art. 29 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e negli uffici aperti al pubblico.....	20
Art. 30 – Smarrimento – Rinvenimento – Affidamento. Anagrafe canina.	21
Art. 30 bis – rinuncia alla detenzione del proprio cane e cessione alla struttura convenzionata con il	

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Comune o ad Associazioni animaliste.....	22
Capitolo V - GATTI.....	22
Art. 31 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.	22
Art. 32 - Compiti dell'ATS e dell'Amministrazione Comunale.....	23
Art. 33 - Colonie feline e gatti liberi.....	23
Art. 34 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.	23
Art. 35 – Cantieri.....	24
Art. 36 – Custodia dei gatti di proprietà.	25
Capitolo VI – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI	25
Art. 37 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.....	25
Capitolo VII - VOLATILI	26
Art. 38 - Detenzione di volatili.	26
Art. 39 - Dimensioni delle gabbie.	26
Art. 40 – Contenimento della proliferazione della popolazione diColumba livia var. domestica.	27
Art. 40 bis – Protezione dei nidi.....	27
Capitolo VIII - ANIMALI ACQUATICI.....	28
Art. 41 – Ittiofauna.	28
Art. 42 – Detenzione di specie animali acquatiche.....	28
Art. 43 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.	28
Art. 44 – Tartarughe acquatiche.....	28
Capitolo IX - EQUIDI.....	29
Art. 45 – Equidi.	29
Capitolo X - PICCOLA FAUNA.....	30
Art. 46 – Tutela della piccola fauna.	30
Capitolo XI - ANIMALI ESOTICI	30
Art. 47 – Tutela degli animali esotici.	30
Capitolo XII – VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE	31
Art. 48 – Divieto di vivisezione e sperimentazione.....	31
Capitolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI.....	32
Art. 49 - Sanzioni.....	32
Art. 50 – Utilizzo degli introiti delle sanzioni.	33
Art. 51 - Vigilanza.....	33
Art. 52 – Danni al Patrimonio Pubblico.	33
Art. 53 – Collaborazione con Associazioni.	33
Art. 54 – Integrazioni e modificazioni.....	33
Art. 55 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.....	33
ALLEGATO 1.....	34

Capitolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Peschiera Borromeo, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi e all'art. 9 della Costituzione italiana come modificata dalla Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:
 - a) promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
 - b) riconosce agli individui e alle specie animali la dignità di esseri viventi ed il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
 - c) individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
 - d) promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.
 - e) delega alla Polizia Locale ogni competenza in ambito di tutela degli animali sul territorio comunale, incluse attività di controllo, vigilanza, prevenzione, accertamento e applicazione del presente Regolamento.
 - f) ha istituito in data 8/05/2006, presso il Settore Ecologia e Mobilità, l'Ufficio Diritti Animali Comunale, con competenze di supporto e complementari alle attività proprie della Polizia Locale.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Peschiera Borromeo, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:
 - a) riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
 - b) opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
 - c) incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
 - d) si impegna a favorire programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche.
 - e) potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni di volontariato protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 3 - Competenze dell'Autorità Comunale.

1. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri Organi ed i propri settori, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. In particolare, il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico - sanitaria e del benessere animale.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune, in base alla Legge 281/91, alla Legge 189/2004, alla L.R. 33/2009 e alla L.R. 15/2016, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

Capitolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n° 281 e successive modifiche e alle L.R. 33/2009 e L.R. 15/2016, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Peschiera Borromeo.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5.

Art. 7- Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria,
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche alla sperimentazione animale in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria,
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca,
 - d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Modalità di detenzione e custodia di animali.

1. Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono. I proprietari dovranno controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole.
4. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.
7. I proprietari e detentori di cani e gatti hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate entro trenta giorni per i cani e sessanta giorni per i gatti in SINAC (Anagrafe Regionale Animali d'Affezione).

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e, a mero titolo esemplificativo, nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. È vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del

- loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
- 3.bis È vietato lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.
4. E' vietato custodire permanentemente animali in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le loro caratteristiche etologiche e senza idoneo riparo, isolarli in cortili, custodirli anche per brevi periodi in rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali, anche commerciali, senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria. Gli animali devono avere la possibilità di entrare e uscire liberamente sul balcone, utilizzando eventualmente aperture basculanti.
È fatto assoluto divieto, nei periodi caldi, tenere animali a diretto contatto con il sole o, comunque, in posizioni tali da sottoporli a temperature elevate.
5. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
5. bis È vietato altresì destinare al commercio cani o gatti di età inferiore a 60 giorni.
6. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali osservando le disposizioni di cui all'art. 16; fanno eccezione uccelli e piccoliroditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementidi pericolosità.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di strumenti cruenti (collari con punte, ecc.) per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.
8. Sono vietati:
- l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
 - l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;
 - qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
 - la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1 commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
9. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali.
10. È vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
11. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi ovvero non comunicanti con gli abitacoli degli autoveicoli.
12. È vietato l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici su cani in quanto procurano paura e sofferenza e possono provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. L'impiego di tali strumenti si configura infatti come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.
13. È vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio Diritti Animali Comunale e alla Polizia Locale al fine di escludere possibili danni agli animali.
14. È vietato detenere permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale gli animali;

al fine dell'applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.

15. È vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
16. Gli atti di amputazione del corpo degli animali, quali taglio di coda e orecchie, onisectomia ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di devocalizzazione tramite rescissione delle corde vocali, sono vietati quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
17. Per il periodo primaverile, autunnale e invernale è consentito custodire animali in autoveicoli in sosta solo garantendo adeguato ricambio d'aria abbassando i finestrini su entrambi i lati degli autoveicoli stessi e comunque per non più di 30 minuti consecutivi. Nel periodo estivo è sempre vietato custodire animali in auto anche per brevi lassi di tempo.
- 17.bis È vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione, comprese le biciclette, in movimento su terra e acqua.
- 17.ter È vietato ai minorenni di condurre molossi o cani difficilmente gestibili per mole o indole.
18. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
19. La macellazione di suini, ovi - caprini, volatili da cortile e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere dei competenti Servizi Veterinari dell'ATS. In particolare, devono essere accertate idoneità, capacità e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione, e deve essere verificato che le operazioni di immobilizzazione, stordimento e abbattimento siano condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili, ai sensi Decreto Legislativo 1/9/98 n. 333 come modificato dalla Legge 526/99. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata.
20. È vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli, tranne per le specie la cui diffusione comporta rischi per la salute e l'igiene pubblica.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i micro habitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo all'Ufficio Diritti Animali Comunale.
3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua,

con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori all'Ufficio Diritti Animali Comunale per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

Art. 11 – Abbandono e rilascio di animali.

1. È severamente vietato rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 11 bis – Obbligo di soccorso

Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

Art. 12 - Avvelenamento di animali.

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione dell'interno delle abitazioni private, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala oltre che alla Polizia Locale e al Distretto Veterinario competente della ATS Milano, all'Ufficio Diritti Animali Comunale indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
2. L'Ufficio Diritti Animali Comunale determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 13 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.

1. È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Peschiera Borromeo, se non in contrasto con i regolamenti o carta dei servizi delle aziende di trasporto.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap; per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne il caso in cui sia stata specificata, in occasione della prenotazione del veicolo, la tipologia di cane da trasportare nonché il caso di cani di accompagnamento di disabili e di non vedenti. Quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono obbligatoriamente ammessi al trasporto.
6. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 14 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buon stato di salute o maltrattati.

1. È vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, cuccioli di età inferiore ai 12 mesi, animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono tenuti, o in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, in caso di recidiva da parte dei detentori, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca a cura degli organi preposti.

Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio.

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, lunapark, lotterie, mercati, ecc..
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 49.

3. La presente norma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al Runtis - Registro Unico Nazionale Terzo Settore) nell'ambito di iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate all'Ufficio Diritti Animali Comunale.

Art. 16 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali.

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'art. 9 del presente regolamento.
2. La richiesta di autorizzazione sanitaria per la detenzione di animali da parte degli esercizi commerciali va inoltrata allo Sportello Unico Comunale corredata dei seguenti documenti:
 - a. planimetria con sezione, in n. 3 copie, in scala 1:100, con R.A.I. calcolati separatamente per locali e dichiarati idonei, con indicazioni dell'uso dei locali, firma del titolare, firma e timbro del tecnico iscritto all'Albo,
 - b. Nei casi di subingresso, copia della precedente autorizzazione sanitaria e/o commerciale,
 - c. Copia dell'eventuale atto costitutivo della Società,
 - d. Documentazione attestante eventuali variazioni strutturali,
 - e. Relazione descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che si intendono svolgere con indicazione delle specie e del numero massimo di animali, per specie, che si intendono detenere,
 - f. Descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività.L'atto autorizzativo dovrà indicare con esattezza il numero massimo di animali, per specie, la cui detenzione è consentita ed includere la planimetria di cui al punto a).
Prima di iniziare l'attività e introdurre animali in struttura deve essere rilasciato il numero di registrazione ATS
3. È fatto divieto esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione
4. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno delle mura dell'esercizio commerciale per il tempo consentito di cui al comma 3, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
5. Quando non esposti, gli animali devono essere contenuti in gabbie con misure non inferiori a quelle previste nel successivo art. 18. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.
6. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 39 del presente regolamento.
7. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, contestualmente alla domanda di permesso dovranno indicare l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le cinque ore totali; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 39 relativo alle dimensioni delle gabbie.
8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 49.
È vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il

commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.

Art. 16 bis – Vendita di animali – informazioni in ordine alla provenienza.

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza e correttezza delle parti in un contratto.
2. Sul venditore grava l'onere di fornire adeguate informazioni all'acquirente in ordine alla provenienza dell'animale, mediante la produzione di relativa ed idonea documentazione.
3. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono necessari anche al fine di contrastare trasporti di animali irregolari e deleteri alla vita ed all'incolumità degli stessi.

Art. 17 – Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. È vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche.
2. Ogni domanda volta ad ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione a manifestazione con la presenza di animali dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'Ufficio Diritti Animali Comunale per l'acquisizione del relativo parere.
3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998, e suoi aggiornamenti.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 49.

Art. 18 – Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore.

1. Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione Comunale recepisce le "Linee Guida" predisposte dall'ATS competente per territorio. Inoltre:
 - 1) Per effettuare un'esposizione o manifestazione con animali d'affezione è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione allo Sportello Unico del Comune, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'apertura, integrando la domanda con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva che preveda anche l'impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui al presente regolamento e l'ora di arrivo e che preveda un elenco descrittivo degli animali con indicazione della specie e della razza;
 - 2) Tale sportello trasmetterà, per competenza, l'intera documentazione al Distretto Veterinario competente della ATS Milano, che prenderà in esame gli atti per il relativo Nulla

Osta Sanitario indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune. Copia di tale documentazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Diritti Animali Comunale per conoscenza.

- 3) Inoltre, in sede autorizzativa e prima dell'inizio della mostra, il Comune dovrà prevedere alle verifiche preliminari che dovranno accertare obbligatoriamente che:
- a) il richiedente sia in possesso della specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo in base alla Legge 337/68 avente per oggetto "Circhi e spettacoli Viaggianti", e successive modifiche;
 - b) lo stato di detenzione degli animali sia conforme alle vigenti disposizioni di legge nonché al presente Regolamento.
- 4) È obbligatorio sopralluogo da parte degli operatori del Distretto Veterinario competente della ATS Milano per il controllo da parte delle competenti autorità, i titolari di mostre o spettacoli viaggianti debbono:
- a) Presentare planimetria della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti;
 - b) Presentare l'elenco degli animali con la loro esatta dislocazione in recinti numerati nonché col numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti;
 - c) Consegnare, almeno 7 giorni prima dell'arrivo, al Comune ed al Distretto Veterinario competente della ATS Milano la documentazione di cui ai precedenti punti a) e b), per la predisposizione di opportuni controlli;
 - d) Indicare per iscritto un "piano operativo" in cui saranno illustrate le modalità di pulizia dei ricoveri e dello smaltimento dei rifiuti. Andrà altresì indicata la tipologia di alimento e l'ora della somministrazione;
- 5) I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004.

In particolare, per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali:

CANI	Da 1 a 5 soggetti	Piu' di 5 soggetti
Adulti taglia grande	4 mq cadauno	3 mq cadauno
Adulti taglia media	2,5 mq cadauno	2 mq cadauno
Cuccioli dai 5 mesi in su e adulti taglia piccola	1,5 mq cadauno	1 mq cadauno

GATTI	Dimensioni per soggetto
Cuccioli di 5- 6 mesi	0,5 mq.
Adulti	1 mq

Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.

- 6) In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà

assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento.

- 7) Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.
- 8) Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi.
- 9) Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
- 10) Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo.
- 11) I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti, ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
- 12) Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.
- 13) È vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti.
- 14) Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere dotati di microchip o muniti di identificativo e scortati dal previsto certificato o libretto sanitario al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.
- 15) Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.
- 16) È fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura del titolare della fiera.
- 17) Gli animali esposti, specie cani e gatti, debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste. Allo scopo necessiterà il corredo di idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 10 giorni, che attesti lo stato di buona salute; per le mostre zootecniche, ogni animale dovrà essere accompagnato dal proprio libretto sanitario con l'indicazione chiara della data di nascita, razza, proprietario ed identificativo.
- 18) Oltre al controllo sanitario della ATS, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
- 19) È fatto obbligo ai titolari di esposizione di indicare il numero di animali presenti.
- 20) Inoltre:
 - a) Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della ATS;
 - b) È vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo;

- c) È vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. È necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori;
 - d) L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al Distretto Veterinario competente della ATS Milano. Le spoglie degli animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (D.Lvo n. 508/92);
 - e) Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19/4/1996 (e successive modifiche) che stabilisce: "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione" (G.U. 232 del 3/10/1996) secondo cui il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza.
- 21) Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge, che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'ATS dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. È fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. L'Ufficio Diritti Animali Comunale potrà richiedere ispezioni a sorpresa ai soggetti preposti alla verifica dell'osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di salute psico-fisica degli animali. Nel caso in cui il trasporto fino al luogo di destinazione è stato o sarà superiore ai 50 Km, nel rispetto del D.Lvo 30/12/92 n. 532 (protezione degli animali durante il trasporto – Dir. CEE 91/628), il trasportatore dovrà essere iscritto per tale compito alla ATS di residenza ed avere un "ruolino di marcia" del trasporto con luoghi e tempi.

Art. 19 – Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole.

1. Il Comune di Peschiera Borromeo riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione negli anziani, e si impegna a incoraggiare nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.
2. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è permesso l'accesso di animali domestici, previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali.
3. L'Ufficio Diritti Animali Comunale dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.
4. Il personale addetto alla pet-therapy, o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
5. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.
6. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio allo scopo.
7. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

8. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
9. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di privati e/o associazioni ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.

Art. 20 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento di animali deceduti negli appositi impianti autorizzati è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia in terreni privati solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002, gli scavi non interessino la falda acquifera né le sue oscillazioni stagionali, e comunque sia stata ottenuta autorizzazione da parte del Comune sentiti i pareri favorevoli di ATS.
2. Chiunque, pur non avendo ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente comma 1, proceda all'inumazione di animali in terreni privati, oltre ad essere soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 49 è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi.
3. L'Ufficio Diritti Animali Comunale si rende disponibile a fornire ai cittadini che ne faranno richiesta indicazioni circa l'esistenza di cimiteri per gli animali a cui rivolgersi per richiedere l'inumazione del proprio animale morto.

Art. 21 – Destinazione di cibo per animali.

1. Nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti, le associazioni animaliste regolarmente iscritte al RUNTS e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 22 – Scelte alimentari.

1. Al fine di tutela delle scelte dei cittadini che, per motivi etici, di salute o ambientali, hanno deciso di adottare un regime alimentare vegetariano o vegano nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Peschiera Borromeo viene garantita, a chiunque ne faccia espressa richiesta scritta all'Ufficio Scuola del Comune per motivazioni etiche, la possibilità di optare per un menù alternativo vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali, uova solo da allevamento all'aperto, ecc.) oppure vegano (nessun prodotto di origine animale), sotto la supervisione di un/una dietista.

Capitolo IV - CANI

Art. 23 - Attività motoria, rapporti sociali e detenzione cani.

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare un numero sufficiente di uscite giornaliere idoneo a garantire il benessere degli animali sia biologico che etologico nonché uno sviluppo caratteriale equilibrato ed inoffensivo in situazioni prive di pericolo. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno ottovolte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 25.
4. È vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. L'Amministrazione Comunale promuove o patrocinia iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.
6. È fatto divieto di acquistare, possedere o detenere cani appartenenti a incroci o razze indicate nell'elenco di cui all'allegato 1 e di cui al comma 10 del presente articolo:
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del Codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
 - e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.
7. Il proprietario o il detentore di un cane appartenente ad incroci o razze di cui all'allegato 1 e di cui al comma 10 del presente articolo che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente normativa deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con l'Amministrazione Comunale idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.
8. Il presente Regolamento non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
9. Chiunque posseda o detenga cani appartenenti a incroci o razze di cui all'allegato 1, ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
10. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un

comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o dal detentore dell'animale. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui all'allegato 1 al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.

11. L'ATS stabilisce:

- a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
- b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
- c) l'obbligo per i proprietari dei cani dotati di una aggressività non controllata di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
- d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.

Art. 23 bis – Patentino

Chiunque acquisisce la proprietà di un cane appartenente alle razze di cui all'Allegato 1 o ne è il conduttore è tenuto a conseguire il Patentino Cane Speciale rilasciato dall'ATS e/o dal Comune. Per le nuove adozioni-acquisizioni la disposizione si applica a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento, trascorsi i quali gli interessati dovranno ottemperare prima dell'acquisizione stessa. Nel caso di adozioni/affidi dal rifugio convenzionato di un cane appartenente alle razze di cui all'allegato 1, il patentino potrà essere conseguito entro e non oltre 6 mesi dall'acquisizione stessa. Per le acquisizioni antecedenti l'entrata in vigore di questo Regolamento, il Patentino Cane Speciale deve essere acquisito entro 24 mesi dall'entrata in vigore di questo Regolamento. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa e con la sanzione accessoria dell'obbligo di museruola per il cane, fino al conseguimento del patentino.

Art. 24 - Divieto di detenzione a catena.

- 1. È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

Art. 25 - Dimensioni dei recinti.

- 1. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a **20 mq**, fatti salvi i canili pubblici e privati e i rifugi delle associazioni riconosciute, che devono comunque garantire box adeguati alla taglia e alle caratteristiche del cane.
Ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di 6 mq. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.
- 1. bis Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a 9 mq per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di 4 mq.
- 2. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del

cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve esser riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. La cuccia deve essere dimensionata alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemata nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 26 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 4 e le aree presso le quali l'Amministrazione Comunale abbia posizionato specifici cartelli di divieto d'accesso.
2. I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, fatta eccezione per i cani di non vedenti o non udenti, addestrati come cani da guida.
3. È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
4. È sempre vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, pubbliche, ad uso pubblico e/o situate in aree condominiali di proprietà comune, quando a tal fine siano chiaramente delimitate.
5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 27 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature per l'inserimento delle deiezioni raccolte dai proprietari e/o dai detentori.
2. In tutte le aree cani gestite dall'Amministrazione, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori. I possessori o gli accompagnatori dei cani devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali. Qualora il conduttore non riesca a controllare il corretto comportamento del cane, entrambi dovranno allontanarsi dall'area.

Art. 27 bis - Conduzione di cani e altri animali d'affezione nelle aree verdi

1. Nei parchi, nei giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, conformemente alle disposizioni del Regolamento locale d'Igiene, del Regolamento comunale del Verde, delle leggi regionali in materia di sanità, il conduttore di cani e altri animali d'affezione è tenuto:
 - a. a condurre, al di fuori delle aree specificamente destinate, cani o altri animali sempre con apposito guinzaglio di lunghezza come previsto dalla normativa vigente. La museruola va applicata nei casi previsti dalla normativa vigente, in caso di rischi per persone o altri animali, o su richiesta degli organi di vigilanza. In ogni caso è vietato condurre gli animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali domestici e selvatici. Gli Agenti di Vigilanza, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento degli animali dall'area verde;
 - b. ad asportare sempre gli escrementi dei propri animali o degli animali condotti, anche all'interno delle aree cani, come da art. 28. L'obbligo previsto in questo comma non si applica alle persone che diversamente abili impediscono ad assolvere alla prescrizione (a titolo esemplificativo persone non vedenti);
 - c. a non utilizzare alcuna area verde pubblica o agricola per addestrare cani da caccia, difesa o guardia;
 - d. a non scavare buche.Il conduttore è responsabile di qualsiasi danno.

Art. 28 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini porta rifiuti.

Art. 29 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e negli uffici aperti al pubblico.

1. In tutto il territorio comunale i cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici, individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e commerciali, e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti e la differente volontà del gestore di tali esercizi o locali, da manifestarsi tramite appositi avvisi di divieto di accesso affissi in corrispondenza dell'ingresso degli stessi.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi e locali di cui al comma 1, dovranno farlo usando il guinzaglio e avendo a disposizione la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
4. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare dell'esercizio o locale di cui al comma 1, che abbia vietato l'accesso dei cani all'interno degli stessi, dotarsi di adeguate soluzioni esterne, delle quali deve essere data semplice comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune, avendo cura che tale soluzione garantisca l'incolumità dell'animale e non consenta la fuga dell'animale stesso.
5. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

Art. 30 – Smarrimento – Rinvenimento – Affidamento. Anagrafe canina.

1. La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere comunicata entro 7 (sette) giorni al Dipartimento prevenzione veterinario territorialmente competente (ATS) o alla Polizia Locale del Comune, al canile sanitario della ATS e all'Ufficio Diritti Animali Comunale.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia Locale e all'Ufficio Diritti Animali Comunale che provvederanno a richiedere l'intervento del canile sanitario e/o ad autorizzare la consegna diretta al canile sanitario.
3. La notifica del ritrovamento di un cane al proprietario, possessore o detentore, comporta l'obbligo del suo ritiro entro 5 giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento presso il canile. Viene equiparato all'abbandono di cui all'art.11, comma 1, il mancato ritiro entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta cattura, senza valido e comprovato motivo, di cani di proprietà accalappiati sul territorio comunale e ospitati presso il canile sanitario convenzionato con la ATS o presso il canile rifugio convenzionato con il Comune di Peschiera Borromeo.
4. Gli animali non possono essere dati in affidamento, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.
5. Il proprietario, possessore o detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina regionale, tramite veterinario accreditato dalla ATS, il proprio cane e/o gatto entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 30 (trenta) giorni per i cani e 60 (sessanta) per i gatti dalla nascita e comunque prima di qualsiasi cessione/cambio di detenzione a qualsiasi titolo.
6. In caso di cessione definitiva, chi cede il cane è tenuto a farne denuncia al Distretto Veterinario competente della ATS Milano o al veterinario libero professionista accreditato entro 15 giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma 5. La cessione va certificata con dichiarazione congiunta di cessione/accettazione del cane firmata sia dal precedente che dal nuovo proprietario.
7. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina regionale del Distretto Veterinario competente della ATS Milano e all'Ufficio Diritti Animali Comunale la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro 15 giorni dall'evento.

8. All'atto dell'identificazione, tramite inoculazione di microchip, deve avvenire la registrazione in SINAC (Anagrafe degli Animali d'Affezione). Se per qualsiasi motivo il sistema di identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, possessore o detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'applicazione del sistema identificativo entro quindici giorni dall'accertamento.
9. È fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.

Art. 30 bis – rinuncia alla detenzione del proprio cane e cessione alla struttura convenzionata con il Comune o ad Associazioni animaliste.

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di un cane, nel caso in cui per gravi e comprovati motivi, sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere all'Ufficio Diritti Animali Comunale l'autorizzazione a consegnare il cane presso il canile rifugio convenzionato con il Comune o con le Associazioni Animaliste che collaborano attivamente con lo stesso.
2. Nella domanda di cui al precedente comma devono essere indicate espressamente le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori sia del possesso dell'animale sia delle cause di impedimento.
3. L'Ufficio Diritti Animali Comunale si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni dal suo ricevimento. In caso di accoglimento, il servizio è gratuito ed è a carico del Comune. In caso di mancata risposta, l'istanza si intende respinta.
4. Prima dell'eventuale consegna del cane, il proprietario o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale in modo che lo stesso possa essere ceduto a terzi in via definitiva.
5. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale o indisponibilità economica del possessore di un cane, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito, a cura del Comune, presso il ricovero più idoneo sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore o a persona di fiducia. Tale servizio è gratuito ed è a carico del Comune.
6. In caso di morte del proprietario, gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e dell'accudimento dei cani rimasti soli, osservando tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento. Anche in questo caso vale quanto indicato nei precedenti commi di questo articolo.

Capitolo V - GATTI

Art. 31 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.)
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "tutore di colonie feline".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che siano meno accuditi dai cittadini.

Art. 32 - Compiti dell'ATS e dell'Amministrazione Comunale.

1. Il Comune e l'ATS provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste, con le quali sia stato sottoscritto apposito accordo o convenzione, ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, solo per la cura, la sterilizzazione e l'eventuale trasferimento a nome di legge e del presente regolamento, potrà essere effettuata sia dall'ATS che dai referenti di colonia felina o dalle Associazioni di volontariato appositamente incaricati dall'Ufficio Diritti Animali Comunale mediante accordi o convenzioni stipulati d'intesa con la ATS.

Art. 33 - Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune "patrimonio bioculturale" e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Azienda Sanitaria Locale e dall'Ufficio Diritti Animali Comunale, con la collaborazione delle Associazioni, dei gattari e dei cittadini. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti sia in merito alle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono subire maltrattamenti né possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con l'Ufficio Diritti Animali Comunale, la competente Unità Operativa della ASL della Provincia di Milano 2 e la competente Associazione animalista, ed esclusivamente per la loro tutela o per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali o sanitarie.
4. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).
5. È vietata la soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale.

Art. 34 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano costantemente per la cura ed il sostentamento delle colonie feline. Il Comune riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in

concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo. Il Comune, con apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte della Polizia Locale.

3. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano all'Ufficio Diritti Animali Comunale le problematiche individuate, il quale, con gli strumenti definiti dalla legge, promuoverà leazioni necessarie.
4. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
5. I/le gattari/e potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
6. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti esclusivamente da parte dell'Ufficio Diritti Animali Comunale, in collaborazione con le Associazioni animaliste e con i/le gattari/e. Le suddette cucce e/o mangiatoie devono essere posizionate in modo tale da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per disabili sui marciapiedi. L'Ufficio Diritti Animali Comunale è responsabile della pulizia e decorosa tenuta di detti siti.
7. È proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini.
8. L'Ufficio Diritti Animali Comunale, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Poiché la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico, non deve essere operata alcunacriminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali. Si ricorda, inoltre, che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista dei topi.

Art. 35 – Cantieri.

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Diritti Animali Comunale, d'intesa con il Distretto Veterinario competente della ATS Milano, potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai/le gattari/e, od in alternativa a persone incaricate dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad

alimentare tali animali.

3. Al termine dei lavori, gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 36 – Custodia dei gatti di proprietà.

1. È fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno delle abitazioni, segregarli in modo continuativi in trasportino e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Capitolo VI – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 37 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

1. Conigli.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

È vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

È vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq, con un'altezza non inferiore a 40 cm, aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

2. Furetti.

Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con un'altezza minima di 80 cm fino a due esemplari.

È vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e deve essere loro garantito un numero congruo di uscite giornaliere.

3. Piccoli roditori.

Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 mq, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 mq per ogni ulteriore coppia.

Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle

singole specie, con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici, ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 mc, con un'adimensione di base minima di 0,25 mq.

4. Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

Capitolo VII - VOLATILI

Art. 38 - Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti.
3. È vietato tenere volatili legati al trespolo.
4. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di volatili da cortile. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico - sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali. I volatili di giorno devono poter pascolare e razzolare in un'area all'aperto e di notte devono disporre di un ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio.
6. È fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri; il presente comma non si applica ai Centri di Recupero animali selvatici.

Art. 39 - Dimensioni delle gabbie.

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo senza contatto con le pareti e l'estensione alare completa almeno in una direzione.
2. Un unico e ben posizionato sostegno può essere adeguato se il volatile può stare in piedi sul sostegno senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda non tocchi il fondo della gabbia. In ogni caso due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia, devono essere forniti a tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare all'arrampicarsi come, a titolo di esempio, i canarini, i fringillidi, ecc.. I sostegni devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni dovute a caduta di escrementi nell'acqua e nel cibo, e anche per prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con il cibo e l'acqua.
3. Escludendo i bisogni specifici di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le caratteristiche individuali, i seguenti sono i minimi spazi necessari per un singolo esemplare. Le misure si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni ornamentali e spazi sotto la grata del fondo. Le misurazioni della lunghezza dei volatili sono da intendersi dalla punta

della coda alla sommità del capo.

a) **Volatili da 20 cm o meno di lunghezza**

Grandezza minima gabbia: 27 dm³ (circa 30 x 30 x 30 cm)

Esempi: Fringuelli, Canarini, Cocorite, Inseparabili, alcuni piccoli Parrochetti, ecc..

b) **Volatili da 21 cm a 30 cm di lunghezza**

Grandezza minima gabbia: 90 dm³ (circa 45 x 45 x 45 cm)

Esempi: piccoli Conuri, Pionus, Calopsitte, ecc..

c) **Volatili da 31 cm a 60 cm di lunghezza**

Grandezza minima gabbia: 160 dm³ (circa 50 x 65 x 50 cm)

Esempi: Pappagalli cenerini, specie piccole di Ara e Cacatoa, Amazzoni, Parrochetti, ecc..

d) **Volatili da 61 cm a 90 cm**

Grandezza minima gabbia: 540 dm³ (circa 60 x 100 x 90 cm)

Esempi: Ara, Cacatoa, piccoli Tucani, ecc..

e) **Volatili da 91 cm a 115 cm**

Grandezza minima gabbia: 1,2 m³ (circa 90 x 150 x 150 cm)

Esempi: Ara, grandi Tucani, ecc..

4. Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Nellastessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

Art. 40 – Contenimento della proliferazione della popolazione di columba livia var. domestica.

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.
2. Il Comune, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Colomba Livia, potrà adottare metodi di controllo incruenti (per esempio, somministrazione di mangime medicato) per contenerne la riproduzione.

Art. 40 bis – Protezione dei nidi.

1. È vietato distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, fatto salvo per lavori edili autorizzati purché eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all'Ufficio Diritti Animali Comunale.
2. È vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli compreso tra il 1 aprile ed il 14 ottobre di ogni anno, tranne nei casi di assoluta necessità (ad.

es. pericolo di caduta, ecc.), in cui il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all'Ufficio Diritti Animali Comunale.

Capitolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 41 – Ittiofauna.

1. È fatto divieto di:
 - lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - detenere per qualsiasi motivo l'ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta sopra del ghiaccio e/o in frigorifero, ad esclusione dei molluschi;
 - vendere o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua;
2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Art. 42 – Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.

Art. 43 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per ogni centimetro derivante dalla somma delle lunghezze degli animali ospitati.
2. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 44 – Tartarughe acquatiche.

1. È fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona (es. Pseudemys, Trachemys, Chrysemys) di inviare comunicazione di possesso all'Ufficio Diritti Animali Comunale e comunicare altresì allo stesso la morte e/o la cessione, in quest'ultimo caso indicando i dati del nuovo proprietario tramite dichiarazione congiunta di cessione/accettazione dell'esemplare.
2. È fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.
3. Il Comune, tramite l'Ufficio Diritti Animali Comunale, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere l'aggiornamento sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

Capitolo IX - EQUIDI

Art. 45 – Equidi.

1. Oltre a quanto previsto al precedente Cap. III, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

TIPOLOGIA	DETTAGLIO	BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m x 3,5 m	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3 m x 3,5 m	
	Fattrice + redo	4 m x 4 m	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi “pesanti” o da traino)	3 m x 3,5 m	2,2 m x 3,5 m
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2,5 m x 3 m	1,8 m x 3 m
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. –pony)	2,2 m x 2,8 m	1,6 m x 2,8 m

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media (2,5 m per i cavalli di taglia piccola).
3. È fatto assoluto divieto di custodire i cavalli sempre legati in posta.
4. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
5. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia);
6. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune su parere del Distretto Veterinario competente della ATS Milano, in seguito a motivata richiesta.
7. Gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente con fieno di base e cereali.
8. È vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
9. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.
10. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
11. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
12. Anche per un solo esemplare deve essere assegnato un codice d'allevamento e l'equino va registrato in BDN (anagrafe equina) da ATS.

Capitolo X - PICCOLA FAUNA

Art. 46 – Tutela della piccola fauna.

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19/09/1979, recepita con Legge 06/08/1981 n.503, nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21/05/1992, recepita con DPR 08/09/1997 n.357 e successive integrazioni, nella Leggen.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, il Comune di Peschiera Borromeo tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali, le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale oggetto di tutela ai sensi del comma 1, sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi,
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili,
 - c) tutti i mammiferi di piccola taglia ad eccezione di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, a norma dell'art. 2.2 della Legge 157/92;
 - d) tutti i crostacei di specie autoctone;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
 - f) È tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterteri di specie autoctone.
3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe di cui al seguente comma 5.
4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio Diritti Animali Comunale.

Capitolo XI - ANIMALI ESOTICI

Art. 47 – Tutela degli animali esotici.

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, appartenenti alle specie di cui legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150 e

- successive modifiche e integrazioni.
3. I possessori di animali esotici la cui detenzione non sia vietata, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune tramite il Distretto Veterinario competente della ATS Milano.
 4. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
 5. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
 6. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività .
 7. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro 8 giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
 8. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune e di registrazione ad ATS prima di introdurre animali.
 9. La domanda di registrazione deve essere inoltrata al Distretto Veterinario competente della ATS Milano, quindi dovrà essere presentata SCIA al Comune.
 10. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
 11. In caso di cessazione delle attività di cui al precedente comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune e ad ATS entro 30 giorni.
 12. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
 13. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune dopo avere effettuato la registrazione al Distretto Veterinario competente della ATS Milano previa idonea istruttoria.
 14. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario della ATS accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
 15. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato nel provvedimento stesso.

Capitolo XII – VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE

Art. 48 – Divieto di vivisezione e sperimentazione.

1. Su tutto il territorio del Comune di Peschiera Borromeo sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di vivisezione e di qualsiasi tipo di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona quali saponi, creme, balsami, lozioni, profumi, shampoo, detersivi o altro.

Capitolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Sanzioni.

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia ed in particolare quanto già previsto dalla Legge 20/07/2004 n° 189 di modifica del Codice penale:
 - a. per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 (commi da 1 a 5), 9 (commi da 3 a 7 e da 9 a 20), 10, 11, 12, 16, 17, 20 (commi 1 e 2), 23, 35, 36, 40 (comma 1), 40bis, 41 (comma 1), 45, 46 (commi da 2 a 5), 47 (commi 3, 4, da 6 a 8, da 10 a 12 e 15), 48, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.
 - b. per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 (comma 6), 13, 14 (comma 2), 24, 25, 26 (commi da 1 a 4), 28, 29 (commi 1 e 2), 30 (commi 1 e 9), 33 (comma 4), 34 (commi da 2 a 4, 6 e 7), 37, 38, 39, 42, 43, 44, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 200,00.
 - c. per l'inosservanza dei divieti di cui agli articoli 8 (comma 7), 9 (commi 1, 2, 5bis e 8), art.14 (comma 1), art.15 (comma 1), art.30 (commi 2, 3 e da 5 a 8), art.32 (comma 2) e art.33 (commi 3 e 5) si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 112 della Legge Regionale n. 33/2009 in particolare:

VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO	COMMI	SANZIONE PREVISTA DA L.R. 33/2009 - ART. 112	IMPORTO
Art.9	1, 2 e 7	lett. a)	da €. 150 a €. 900
Art.9	5 bis	lett. b)	da €. 500 a €. 3.000
Art.14	1	lett. a)	da €. 150 a €. 900
Art.15	1	lett. a)	da €. 150 a €. 900
Art.30	2	lett. f)	da €. 25 a €. 150
Art.30	3	lett. e)	da €. 150 a €. 900
Art.30	da 5 a 8	lett. d)	da €. 25 a €. 150
Art.32	2	lett. g)	da €. 50 a €. 300
Art.33	3 e 5	lett. g)	da €. 50 a €. 300

2. Ai sensi della Legge 2/6/88 n. 218 la mancanza di atto autorizzativo di cui all'art. 18, ovvero la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto del predetto articolo, comporterà l'immediata sospensione della manifestazione per il contravventore e l'applicazione della sanzione da € 300,00 ad € 500,00.

Art. 50 – Utilizzo degli introiti delle sanzioni.

1. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo è del Comune in cui si verifica l'infrazione ed in particolare della Polizia Locale.
2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo ad esclusione del comma 1 lettera c. dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali.
3. Tutti gli introiti derivati dalle sanzioni di cui al precedente articolo, comma 1, lettera c., dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e versati alla Regione per la realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione della vigente normativa sulla prevenzione del randagismo.

Art. 51 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali e delle altre Associazioni riconosciute, nonché in generale tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

Art. 52 – Danni al Patrimonio Pubblico.

1. In aggiunta alle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno provocato.

Art. 53 – Collaborazione con Associazioni.

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 54 – Integrazioni e modificazioni.

1. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

Art. 55 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

ALLEGATO 1

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività:

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da Serra da Estrella;
- Dogo Argentino;
- Fila brasileiro;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canario;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pit bull mastiff;
- Pit bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Tosa inu.
- American staffordshire;
- Cane lupo cecoslovacco;
- Bull terrier.